

ELENCO PROCEDIMENTI

USGA - Ufficio di Segreteria Giuridico Amministrativa dr.ssa Letizia Oddi			
PROCEDIMENTI	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	ATTO FINALE	TERMINE PER LA CONCLUSIONE
Accesso agli atti	L. 241/1990 Capo V - art. 22 e segg.	Accoglimento - rifiuto	30gg
Selezioni pubbliche	D.Lgs 165/2001, art. 35 - D.P.R. 487/1994	Decreto di approvazione graduatoria	6 mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte (art. 11, c. 5 DPR 487/94)
Formazione elenco dei prestatori di servizi tecnici e dei fornitori di beni e servizi di cui all'art. 125 D.Lgs. 163/2006	Regolamento autorità di bacino	Decreto approvazione elenco	31 dicembre presentazione domande/ nei successivi 60 giorni decreto elenco
UPP - Ufficio Piani e Programmi ing. Carlo Ferranti			
PROCEDIMENTI	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	ATTO FINALE	TERMINE PER LA CONCLUSIONE
Pareri in ambito Conferenze dei Servizi - compatibilità di progetti/interventi in relazione alla pianificazione di bacino - rischio idrogeologico -	art. 14 e segg. L. 241/1990 . P.S. 1, P.S. 5, P.A.I. Norme tecniche di attuazione	Parere	Art. 14 <i>ter</i> , co. 3 legge 241/90
Pareri in ambito Conferenze dei Servizi per concessioni di specchi	Art. 14 e segg. L. 241/90 P.S.5.- Norme tecniche di attuazione - artt. 33-57	Parere	Art. 14 <i>ter</i> , comma 3 legge 241/90

acque e di aree golenali demaniali			
P.A.I.. - Procedura di aggiornamento con Decreto segretariale	Art. 43, co. 5 N.T.A.. P.A.I.	Decreto	Vedi disposizione art. 43, co. 5 in calce*
USD1 - Ufficio Studi e Documentazione 1 ing. Remo Pelillo			
PROCEDIMENTI	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	ATTO FINALE	TERMINE PER LA CONCLUSIONE
Pareri in ambito Conferenze dei Servizi compatibilità di progetti/interventi in relazione alla pianificazione di bacino - qualità delle acque -	art. 14 e segg. L. 241/1990 P.S. 2, P.S. 3 Norme Tecniche di attuazione	Parere	Art. 14 <i>ter</i> , co. 3 legge 241/90
USD2 - Ufficio Studi e Documentazione 2 - URP dr. Alfredo Di Domenicantonio			
PROCEDIMENTI	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	ATTO FINALE	TERMINE PER LA CONCLUSIONE
Concessioni di derivazione di acque pubbliche sotterranee e superficiali	R.D. n.1775/1933, art.7, co. 2	Parere	Termine decorrente dal ricevimento di richiesta del parere. Piccole derivazioni: 40 gg. Grandi derivazioni: 90 gg

* Con deliberazione n. 122 del 18 luglio 2012 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato il progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione modificando il comma 5 dell'art. 43 e disponendo per detta modifica la relativa misura di salvaguardia ai sensi del comma 6 bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Di seguito il testo del comma 5 modificato: "5. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi:

a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità;

b) modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti e/ o aggiornamenti del quadro conoscitivo.

5 bis. L'amministrazione regionale rivolge apposita istanza all'Autorità di bacino, volta alla modifica di cui al precedente comma, che successivamente è sottoposta al parere del Comitato Tecnico, al fine dell'elaborazione della proposta di modifica.

5 ter. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo l'istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all'Autorità di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo congiuntamente al parere dell'autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione.

5 quater. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo l'istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all'Autorità di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio o alla perimetrazione di nuove aree a rischio o fasce di pericolosità.

5 quinquies. Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, elaborata dal Comitato Tecnico, è pubblicato nel sito web dell'Autorità di bacino. Del medesimo è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione territorialmente interessata. La documentazione relativa è disponibile per la consultazione per giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione nel bollettino Ufficiale regionale, presso la sede dell'Autorità di bacino ed è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente interessati.

5 sexies. Entro il suddetto termine possono essere presentate eventuali osservazioni all'Autorità di bacino.

5 septies. La proposta definitiva di modifica, tenuto conto e valutate le osservazioni pervenute, è elaborata dal Comitato Tecnico ed è disposta con decreto del Segretario Generale.

5 octies. Il decreto è pubblicato nelle forme previste dal comma 5 quinquies del presente articolo e costituisce immediata variante di piano con gli effetti previsti dall'art. 4 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Le modifiche disposte con decreto del Segretario Generale sono successivamente recepite tramite le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.